



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centro di costo Gabinetto

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI IN USO AL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PRESSO LA SEDE DI
VIA VITTORIO VENETO N. 56 – ROMA**

Codice CIG: 0630284ECB



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centro di costo Gabinetto

SOMMARIO

PREMESSE

Art. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO E DECORRENZA DEL SERVIZIO

Art. 3 - IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA

Art. 4 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Art. 5 - RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 6 - REFERENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 7 - PROGETTO DEL SERVIZIO

Art. 8 - PERSONALE DELL'IMPRESA

Art. 9 - SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE

Art. 10 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

Art. 11 - SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

Art. 12 - VERBALI

Art. 13 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14 - VARIAZIONI DELL'ENTITA' DELL'APPALTO

Art. 15 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

Art. 16 - PAGAMENTI

Art. 17 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Art. 18 - PENALI

Art. 19 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Art. 20 - RECESSO

Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Art. 22 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Art. 23 - SUBAPPALTO

Art. 24 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - ART. 26
DEL D.LGS. 81/2008



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centro di costo Gabinetto

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

PREMESSE

Il presente Capitolato Amministrativo, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina gli aspetti amministrativi del contratto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - d'ora in avanti "Ministero" o "Amministrazione" - e il soggetto di cui all'art. 34, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" risultato aggiudicatario della procedura di gara - nel seguito "Impresa" - avente ad oggetto l'espletamento del servizio di pulizia da eseguirsi nei locali in uso al Ministero - nella sede di Via Vittorio Veneto, n. 56 - Roma.

Art. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia dei suddetti locali descritto **nell'art. 1 del Capitolato Tecnico e nei rispettivi allegati "A" - "B1" - "B2"** e saranno effettuate dall'impresa appaltatrice d'ora in avanti denominata "impresa".

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO E DECORRENZA DEL SERVIZIO

Con l'impresa verrà stipulato un contratto della durata di quattro anni, alle condizioni di cui al presente Capitolato ed al prezzo stabilito in sede di aggiudicazione, fatti, in ogni caso, salvi i casi di recesso o di risoluzione di cui ai successivi artt. 19 e 20, a decorrere dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, che sarà comunicata, per iscritto dall'Amministrazione all'impresa. Contestualmente all'inizio dei lavori sarà redatto l'apposito verbale di consegna dei locali all'impresa, controfirmato dalle parti (art. 12 del presente Capitolato).

La data di sottoscrizione del succitato verbale di consegna costituirà la data di inizio di erogazione del servizio oggetto dell'appalto.

Alla data di scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcun preavviso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative, non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

La durata del contratto potrà essere prorogata, fino a un massimo di sei mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione per la continuità del servizio stesso, mediante comunicazione scritta all'impresa, entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara d'appalto.

Non è prevista alcuna forma di rinnovo.

Art. 3 - IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA

L'importo stimato a base d'asta per l'appalto in oggetto è pari a € 737.600,00 (settecentotrentasettemilaseicento/00), IVA esclusa, di cui € 735.000,00 (settecentotrentacinquemila/00), oltre IVA, per lo svolgimento delle prestazioni del servizio e € 2.600,00 (duemilaseicento/00), IVA esclusa, per il costo della sicurezza per rischi di natura interferenziale, non soggetto a ribasso, come indicato nel Disciplinare di gara, per l'intera durata dell'appalto.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centro di costo Gabinetto

L'importo contrattuale si intende fisso e invariabile nel corso di validità del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 4 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Ministero.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione stessa e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. Qualora si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'integrale espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà a detrarre dalle relative fatture l'importo corrispondente al servizio non svolto. In tal caso, l'impresa dovrà comunque dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione e garantire l'effettuazione del servizio di emergenza.

Art. 5 - RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

L'impresa si impegna a nominare un **Responsabile del Coordinamento del servizio**, dotato di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, e un suo eventuale delegato che lo sostituisca in caso di assenza o temporaneo impedimento. Il Responsabile del Coordinamento del servizio costituirà l'interfaccia dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione. Detti nominativi e recapiti telefonici dovranno essere comunicati, per iscritto, al Ministero non oltre dieci giorni a decorrere dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, indicata nel verbale di consegna di cui agli artt. 2 e 12 del presente Capitolato.

Il Responsabile, o in caso di assenza, il suo eventuale delegato, dovrà essere sempre reperibile in sede durante l'orario di servizio e dovrà altresì essere reperibile per via telefonica anche oltre tale orario.

Il Responsabile del Coordinamento, al fine di mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei parametri previsti dal presente Capitolato, dovrà:

- a) garantire la propria disponibilità ad un'interazione continuativa con il Referente;
- b) programmare, organizzare e coordinare lo svolgimento delle attività previste nel contratto nei tempi e con le modalità concordate con il Referente dell'Amministrazione di cui all'art.6 del presente Capitolato;
- c) proporre interventi alla stessa Amministrazione;
- d) effettuare adeguati e costanti controlli sull'operato degli addetti;
- e) accertare che il personale addetto al servizio sia adeguatamente formato per svolgere le proprie mansioni;
- f) garantire il rispetto da parte del personale appartenente all'impresa delle norme di comportamento consone all'Amministrazione;
- g) garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio;
- h) segnalare tempestivamente al Referente eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio;



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centro di costo Gabinetto

- i) fornire informazioni per essere in grado in qualsiasi momento, su richiesta dell'Amministrazione, di precisare in quale orario e da quale soggetto è stato svolto il servizio;
- j) intervenire secondo la procedura prevista all'art. 18 "Penali".

Art. 6 - REFERENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione comunicherà a sua volta, per iscritto e nei tempi di cui al precedente art. 5, all'impresa il nominativo di un suo **Referente** e di un suo eventuale delegato che lo sostituirà in caso di assenza o temporaneo impedimento. Il Referente costituirà l'interfaccia dell'Amministrazione nei confronti dell'impresa e, in particolare, nei confronti del Responsabile del Coordinamento nominato dall'impresa stessa. Nel corso del servizio, l'impresa e l'Amministrazione che intendono sostituire, rispettivamente, il Responsabile del Servizio e il Referente o i rispettivi delegati dovranno darne preventiva comunicazione alla parte interessata, indicando il nominativo del sostituto.

Le attività del Referente consistono in:

1. organizzare il sistema dei controlli sull'effettuazione del servizio;
2. controllare le fatture presentate dall'impresa e rilasciare il certificato di regolare esecuzione del servizio da allegare alle fatture;
3. predisporre i verbali di consegna di cui agli artt. 2 e 12 del presente Capitolato, per l'avvio del servizio;
4. istituire il registro delle presenze giornaliere, in cui ciascun dipendente dovrà apporre la propria firma con l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita; il Referente dovrà conservare tale registro, sul quale annoterà eventuali inadempienze;
5. controllare il registro delle presenze e apporre per ogni giorno di lavoro, timbro e firma;
6. effettuare ispezioni dirette alla verifica e alla qualità del servizio;
7. richiedere la sostituzione o l'integrazione del personale utilizzato dall'impresa qualora lo ritenga opportuno.

Art. 7 - PROGETTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione, contestualmente alla comunicazione della data di inizio del servizio, provvederà a richiedere il Progetto del Servizio che l'Impresa dovrà presentare al Ministero, entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio dell'attività.

Nel Progetto di Servizio dovranno essere indicati:

- il numero degli addetti che intende impiegare per l'esecuzione del servizio, i nominativi e i relativi livelli di inquadramento;
- le giornate e gli orari in cui saranno effettuate le operazioni di pulizia dei locali oggetto della prestazione di cui agli allegati "B1" e "B2" del Capitolato Tecnico;
- le modalità di esecuzione delle singole prestazioni;
- l'elenco delle apparecchiature e dei materiali utilizzati.

I suddetti nominativi dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione ad entrare nella sede del Ministero di via Vittorio Veneto n. 56.

Tempestiva comunicazione dovrà essere fatta qualora il predetto elenco subisca delle variazioni durante il corso di esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere variazioni a proprio insindacabile giudizio del piano proposto.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centro di costo Gabinetto

L'Amministrazione avrà cura di verificare che il numero di ore totali non sia inferiore a quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

Art. 8 - PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio deve essere professionalmente qualificato e in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle mansioni cui è adibito e, in particolare dovrà:

- a) tenere un atteggiamento consono all'immagine e alla funzione dell'Amministrazione, comportandosi con educazione nei riguardi di tutti coloro che frequentano la sede del Ministero;
- b) possedere capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento del servizio;
- c) svolgere il servizio negli orari prestabiliti, le variazioni all'orario vanno sempre preventivamente concordate con il Responsabile del Coordinamento del servizio e il Referente;
- d) rispettare le disposizioni sul servizio eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite nel Progetto presentato;
- e) non divulgare notizie su fatti e circostanze relative all'attività e all'organizzazione dell'Amministrazione;
- f) custodire e utilizzare con responsabilità le chiavi consegnate dall'Amministrazione per l'accesso ai locali;
- g) non far accedere ai locali personale non espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
- h) essere riconoscibile, indossando l'apposito capo di vestiario fornito dall'impresa e portando, ben visibile, il tesserino di riconoscimento recante nominativo, fotografia e indicazione dell'impresa;
- i) apporre la propria firma ad inizio e fine dei propri turni di servizio sul Registro delle presenze indicato all'art. 6 del presente Capitolato e depositato presso gli uffici del Centro di Costo Gabinetto, sin dall'inizio dell'appalto ai fini del controllo degli accessi ai locali, tale registro dovrà coincidere con il registro dell'impresa che a tale scopo dovrà essere messo a disposizione dell'Amministrazione a semplice richiesta del Centro di Costo Gabinetto.

L'impresa è tenuta, su richiesta motivata del Ministero, alla sostituzione del personale che non risulti di gradimento all'Amministrazione, con persona dotata dei medesimi requisiti.

Art. 9 - SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla Contrattazione Collettiva vigente tra le Associazioni Imprenditoriali di categoria e le OO.SS. dei Lavoratori più rappresentative, così come previsto dal vigente Contratto Collettivo di categoria.

Art. 10 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

L'impresa è garante dell'idoneità del personale, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centro di costo Gabinetto

di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti o soci lavoratori (se cooperative) le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contemplate nei Contratti Collettivi di Lavoro alla data di stipula del presente contratto ed applicati alla categoria e nella località nella quale si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa dovrà, altresì, continuare ad applicare i suddetti Contratti Collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Si precisa che il personale utilizzato è alle dipendenze o sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'Amministrazione.

L'impresa assume su di sé il rischio di malattia e infortuni degli addetti al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l'efficienza del servizio stesso e qualora sia necessario sostituire uno degli addetti al servizio, la ditta aggiudicataria si impegna a sostituirlo con persona dotata dei medesimi requisiti di formazione, dando preventiva comunicazione all'Amministrazione.

L'impresa dovrà, inoltre, rispettare tutte le prescrizioni previste dal C.C.N.L. e/o derivanti da accordi sindacali di categoria, definiti anche in ambito regionale, relativamente alla tutela dei livelli occupazionali.

In particolare l'impresa è tenuta all'applicazione degli articoli del CCNL in materia di cessazione dell'appalto.

L'impresa appaltatrice si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l'Amministrazione acquisirà ex art. 16-bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, potrà essere operata una ritenuta fino al 20% dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. Tale ritenuta verrà restituita, senza nessun onere aggiuntivo quando il soggetto/ente competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 11 - SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

L'impresa dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili. L'impresa, all'atto dell'avvio del servizio, dovrà esibire i seguenti documenti:



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centro di costo Gabinetto

- verbale di cooperazione e coordinamento, redatto di concerto con l'Amministrazione, previo sopralluogo congiunto, dove vengono individuati gli interventi eventualmente necessari alla rimozione dei rischi da interferenze;
- documento della valutazione del rischio redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni che dovrà contenere:
 - a)** una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
 - b)** l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della normativa in argomento;
 - c)** il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d)** l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e)** l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f)** l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- il piano di sicurezza specifico per le attività da svolgere nell'Amministrazione.

L'impresa dovrà altresì:

- impartire al proprio personale impiegato nel servizio, un'adeguata informazione e formazione, anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei dipendenti col ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'Impresa non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente in capo all'impresa.

Art. 12- VERBALI

Dopo la stipula del contratto, contestualmente all'inizio del servizio in argomento, dovrà essere redatto apposito verbale di consegna di tutti i locali oggetto della presente procedura di gara.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centro di costo Gabinetto

L'impresa, controfirmando per accettazione il verbale, viene costituita custode dei beni oggetto del verbale stesso e si impegna formalmente a prendersene cura ed a mantenerli in modo tale da garantire il buono stato di conservazione degli stessi.

La data di sottoscrizione del verbale costituisce la data di attivazione del servizio.

Parimenti, al termine del servizio, dovrà essere redatto un verbale di riconsegna dei locali, nel quale dovranno essere indicati eventuali danni patiti dall'Amministrazione rilevati nel corso del sopralluogo o accertati nel corso del servizio e non ancora risarciti.

Art. 13 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 17.

Art. 14 - VARIAZIONI DELL'ENTITA' DELL'APPALTO

Si specifica che le metrature quadrate e le destinazioni d'uso dei locali, indicate nell'allegato "A" nonché le operazioni previste negli allegati "B1" e "B2" al Capitolato tecnico, si riferiscono alle superfici attualmente interessate al servizio di pulizia.

L'Amministrazione, in base alle proprie eventuali necessità, si riserva di apportare delle variazioni a:

- a) metrature quadrate: in termini di aumento/diminuzione delle superfici totali da pulire o in termini di variazione della destinazione d'uso dei locali o dalla diversità delle superfici da trattare;
- b) numero delle frequenze: in termini di aumento/diminuzione delle operazioni previste e/o alla loro frequenza;
- c) periodo di svolgimento del servizio: in termini di variazione dei giorni lavorativi annui in cui espletare il servizio.

In ciascuno dei casi l'Amministrazione informerà con congruo anticipo, per iscritto, l'impresa indicando con precisione le variazioni decise.

Nei casi di modifica delle metrature e destinazioni d'uso dei locali si avrà una variazione in più o in meno della "Quantità" del servizio prestato.

In considerazione di ciò, il corrispettivo dovuto all'impresa sarà calcolato, per le pulizie ordinarie, applicando il costo orario quotato in sede di offerta economica.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento o una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa sarà obbligata a fornire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% (ventipercento) dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo al risarcimento danni.

Art. 15 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose tanto proprie, quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centro di costo Gabinetto

A tal fine l'impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno arrecato all'Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori della stessa e a terzi, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del ministero, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

Art. 16 – PAGAMENTI

Il pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i. recante misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di appalto, sarà effettuato con mandato di pagamento a favore dell'impresa su un conto corrente dedicato a ricevere i corrispettivi delle stazioni appaltanti derivanti da contratti per lavori, servizi o forniture pubblici.

Il pagamento stesso avverrà entro 30 giorni dalla data del ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza mensile, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio, e previa esibizione da parte dell'impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti impiegati nel servizio, relativi al mese cui si riferisce la fattura e della dichiarazione che attesta il regolare pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Centro di Costo Gabinetto – Via Vittorio Veneto n. 56 – 00187 Roma, codice fiscale: 80237250586 e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

L'impresa sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

L'impresa non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centro di costo Gabinetto

Art. 17- DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'impresa sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria relativa al deposito cauzionale definito è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le operazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggiore danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

L'importo del deposito cauzionale, nonché la data entro la quale lo stesso dovrà essere presentato al Referente dell'Amministrazione, sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni / polizze dovranno essere intestate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Centro di Costo Gabinetto.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale dovranno essere presentate corredate **di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).**

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna al Ministero, da parte dell'impresa, del documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centro di costo Gabinetto

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la vigente normativa.

Art. 18 - PENALI

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Qualora si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione promuoverà la contestazione degli addebiti in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, che dovrà fornire, in forma scritta, le controdeduzioni entro e non oltre **cinque giorni** dal ricevimento della contestazione.

In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l'Amministrazione procederà direttamente all'applicazione delle penali di cui al seguente schema e all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.

INADEMPIENZA RILEVATA	OPERAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO	PENALI	DANNI (SPESE DI RIPRISTINO)
Ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio	Invito all'impresa per l'immediato inizio del servizio	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo dalla data fissata dall'Amministrazione (art. 2 del presente Capitolato).	Qualora il ritardo si protragga oltre 5 giorni si potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Ritardo nella consegna del Progetto di Servizio completo di tutti gli elementi previsti	Invito all'impresa per l'immediata consegna del Progetto, annotazione della violazione sul Registro	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo sul termine previsto (art. 7 del presente Capitolato)	Qualora il ritardo si protragga oltre 15 giorni dal termine previsto si potrà procedere alla risoluzione del contratto
Mancato utilizzo della divisa di lavoro e/o del cartellino di riconoscimento	Annotazione sul Registro, allontanamento del dipendente dai locali del Ministero e invito all'impresa per il reintegro del dipendente	€ 20,00 per ogni dipendente non in regola reintegrato entro 2 ore dalla segnalazione al Responsabile del Servizio. € 100,00 per ogni dipendente non in regola non reintegrato nella giornata	
Mancata annotazione sul registro delle firme dei dipendenti e/o dell'orario di entrata e di uscita, nonché del servizio eseguito	Annotazione della violazione sul Registro	Sanzione pecuniaria di € 50,00 per ogni violazione accertata	
Numero di ore di servizio effettuato dal personale addetto inferiore a quello previsto	Annotazione della violazione sul Registro	€ 30,00 per ogni ora non coperta	
Per ogni prestazione non conforme	Annotazione della violazione sul Registro e invito all'impresa all'effettuazione del servizio	€ 50,00 In caso di immediato intervento l'Amministrazione si riserva la facoltà di non applicare la penale prevista. Nel caso di inadempienza recidiva per più di cinque volte in un anno o più di due volte in un mese l'Amministrazione potrà chiedere la rescissione del contratto per colpa dell'impresa.	In ogni caso saranno imputati all'impresa eventuali costi sostenuti dall'Amministrazione per il ricorso ad altre ditte.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centro di costo Gabinetto

Per ogni prestazione non eseguita	Annotazione della violazione sul Registro e invito all'impresa per l'effettuazione del servizio	€ 50,00 In caso di immediato intervento l'Amministrazione si riserva la facoltà di non applicare la penale prevista. Nel caso di inadempienza recidiva per più di cinque volte in un anno o più di due volte in un mese l'Amministrazione potrà chiedere la rescissione del contratto per colpa dell'impresa.	In ogni caso saranno imputati all'impresa eventuali costi sostenuti dall'Amministrazione per il ricorso ad altre ditte.
Mancata sostituzione del personale assente	Annotazione della violazione sul Registro e invito all'impresa ad una sollecita sostituzione	€ 150,00 In caso di immediato intervento l'Amministrazione si riserva la facoltà di non applicare la penale prevista. Nel caso di inadempienza recidiva per più di cinque volte in un anno o più di due volte in un mese l'Amministrazione potrà chiedere la rescissione del contratto per colpa dell'impresa.	In ogni caso saranno imputati all'impresa eventuali costi sostenuti dall'Amministrazione per il ricorso ad altre ditte
Condotta non decorosa da parte degli addetti della ditta	Annotazione della violazione sul registro, allontanamento del dipendente dai locali del Ministero, invito alla Società per il reintegro del dipendente	€ 20,00 per ogni dipendente non in regola reintegrato entro 2 ore dalla segnalazione al Responsabile del servizio € 100,00 per ogni dipendente per mancato reintegro nella giornata	
Mancato utilizzo di prodotti, attrezzature e macchinari indicati nell'offerta tecnica	Annotazione della violazione sul Registro	€ 100,00 per ciascun mancato utilizzo	In ogni caso saranno imputati all'impresa danni provocati a persone o cose conseguenti e derivanti dal mancato utilizzo

Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il Ministero potrà rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dalla Società evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.

Tuttavia in nessun caso potrà esimersi dall'annotare le inadempienze riscontrate sul registro. Qualora la Società si renda responsabile di inadempimenti di cui al presente schema, dopo che siano stati superati i termini per l'eliminazione delle inadempienze per le quali la Società abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora con apposito ordine di servizio, il Ministero avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centro di costo Gabinetto

Art. 19 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il Ministero si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'impresa. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- c) nei casi di mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, di responsabilità per infortuni e danni, di divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- d) nel caso di sospensione del servizio. Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale. Qualora si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'integrale espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà a detrarre dalle relative fatture l'importo corrispondente al servizio non svolto. In tal caso, l'impresa dovrà comunque dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione e garantire l'effettuazione di un servizio di emergenza;
- e) nei casi del mancato assolvimento agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010, art. 3 e s.m.i..

In caso di risoluzione del contratto l'impresa si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 20 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'impresa con lettera raccomandata a.r. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centro di costo Gabinetto

- delle prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- delle spese sostenute dall'impresa;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata, da parte dell'impresa la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte dell'impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Ministero al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 22- FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.

Qualora il prestatore di servizio sia una **ditta individuale**, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un **Raggruppamento di Imprese**, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 23 - SUBAPPALTO

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centro di costo Gabinetto

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vedasi disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/06.

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previo:

1. deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
2. verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Per quanto non previsto espressamente si rinvia all'art. 118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

Art. 24 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ART. 26 DEL D.Lgs. 81/2008

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, è riportato tra i documenti di gara consultabili sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.